

Codice A1604A

D.D. 6 luglio 2017, n. 302

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di quattro captazioni potabili denominate "Praiase" (pozzo e sorgente), "Parogno" (pozzo) e "Madonnina" (sorgente), captazioni a servizio dell'acquedotto del Comune di Zubiena (BI), ubicate nei Comuni di Zubiena (BI) e di Sala Biellese (BI) e gestite dalla Societa' Comuni Riuniti S.r.l.

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con i Comuni di Zubiena (BI) e di Torrazzo (BI) e con Società Comuni Riuniti S.r.l. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Zubiena – con nota in data 13 marzo 2017 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia di quattro captazioni utilizzate per garantire l'approvvigionamento potabile del Comune di Zubiena, opere di presa localizzate nel medesimo Comune di Zubiena ed in quello adiacente di Sala Biellese e così suddivise:

- Pozzo "*Praiase*", ubicato nella particella catastale n. 174 del foglio di mappa n. 6, censito al C.T. del Comune di Zubiena (BI); il pozzo, profondo 60,00 metri, filtra tra -35,00 e -60,00 metri e ha una portata massima di esercizio pari a 1,10 l/s;
- Sorgente "*Praiase*", ubicata nella particella catastale n. 169 del foglio di mappa n. 6, censito al C.T. del Comune di Zubiena (BI); non è possibile la misurazione precisa della portata fornita dalla captazione ma si ritiene che questa possa essere compresa tra 0,25 e 0,50 l/s;
- Pozzo "*Parogno*", ubicato nella particella catastale n. 362 del foglio di mappa n. 23, censito al C.T. del Comune di Zubiena (BI); il pozzo è caratterizzato da due colonne distinte: la più profonda, oggetto del pompaggio di 1,40 l/s e con un unico tratto filtrante tra -12,50 e 18,50 metri dalla superficie, e la meno profonda, priva di impianto di sollevamento e con i filtri ubicati tra -4,00 e 8,00 metri da piano-campagna;
- Sorgente "*Madonnina*", ubicata nelle particelle catastali n. 109A e n. 191 del foglio di mappa n. 19, censito al C.T. del Comune di Sala Biellese (BI).

Il pozzo e la sorgente "*Praiase*" sono ubicati ad Ovest rispetto al concentrico comunale di Zubiena, in un'area che non risulta oggetto di alcuna attività agricola che comporti il ricorso a pratiche di somministrazione di fertilizzanti o di fitosanitari e pertanto non è stato necessario predisporre il Piano di utilizzazione dei prodotti sopraccitati in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; le particelle ricomprese all'interno delle aree di salvaguardia proposte appaiono, infatti, occupate da vegetazione spontanea di tipo boschivo, arbustivo o erbaceo e tali settori non sono, inoltre, oggetto di pascolo.

La proposta di definizione del pozzo "*Praiase*" è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima emungibile dal pozzo – pari a 1,10 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato dal pozzo.

In mancanza di dati riguardanti la piezometria dell'acquifero profondo captato dal pozzo, la proposta di definizione è stata dimensionata avvalendosi della ricostruzione piezometrica della falda freatica applicando, tuttavia, i criteri cautelativi di cui al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R; tale area è stata pertanto delimitata orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} , considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30° e l'isocrona a 365 giorni per perimetrale la zona di rispetto allargata, nonostante la vulnerabilità dell'acquifero captato sia risultata trascurabile.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata cautelativamente sulla base dell'isocrona a 365 giorni nonostante la vulnerabilità dell'acquifero captato sia risultata trascurabile, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30°.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Figura 14 – Proposta di delimitazione delle zone di rispetto relative al pozzo Praiasse – Comune di Zubiena (Scala 1.1.000)”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La sorgente *“Praiasse”* è caratterizzata da un bottino di presa in muratura con accesso tramite porta in ferro; all'interno l'opera di presa è costituita da una galleria drenante alla base della quale è presente una vasca di sedimentazione collegata alla successiva vasca di carico attraverso uno stramazzone non graduato a sezione trapezoidale; non è possibile la misurazione precisa della portata fornita dalla captazione ma si ritiene che questa possa essere compresa tra 0,25 e 0,50 l/s. La vasca di carico presenta troppo pieno recapitante nel vicino Riale della Valle.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché la captazione analizzata è sprovvista di misuratore in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). L'area di salvaguardia che ne è risultata ha pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla quattro captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola Unica – Proposta di ridefinizione delle zone di rispetto relative alla Sorgente Praiasse – Comune di Zubiena (Scala 1.1.000)”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

Il pozzo *“Parogno”* è ubicato a Sud-Ovest rispetto al concentrico comunale di Zubiena. L'uso prevalente del suolo nell'immediato intorno del pozzo è rappresentato da boschi; immediatamente a Sud della captazione è invece presente un'area destinata ad attività sportive (campo da golf), esterna tuttavia all'area di salvaguardia così come ridefinita.

La proposta di definizione del pozzo *“Parogno”* è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima emungibile dal pozzo – pari a 1,40 l/s – e sulla base

delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dal pozzo.

In mancanza di dati riguardanti la piezometria dell'acquifero profondo captato dal pozzo, la proposta di definizione è stata dimensionata avvalendosi della ricostruzione piezometrica della falda freatica applicando, tuttavia, i criteri cautelativi di cui al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R; tale area è stata pertanto delimitata orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} , considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30° e l'isocrona a 365 giorni per perimetrale la zona di rispetto allargata, nonostante la vulnerabilità dell'acquifero captato sia risultata trascurabile.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° ;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata cautelativamente sulla base dell'isocrona a 365 giorni nonostante la vulnerabilità dell'acquifero captato sia risultata bassa, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30° .

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato “*Figura 12 – Proposta di delimitazione delle zone di rispetto relative al pozzo Parogno – Comune di Zubiena (Scala 1.1.000)*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

La sorgente “*Madonnina*” è ubicata nel settore orientale del territorio comunale di Sala Biellese. L'uso prevalente del suolo nell'immediato intorno della sorgente è rappresentato da boschi con subordinate aree a prato o occupate da nuclei rurali o da edifici isolati; direttamente ad Est della stessa captazione è presente un'area destinata a campeggio; la destinazione d'uso residenziale è presente agli estremi settori occidentali dell'area analizzata (abitati di Sala Biellese e Torrazzo). Decisamente subordinati risultano i settori destinati alla viabilità principale.

La sorgente in esame risulta posizionata in sponda destra al Riale della Valle, alla base di una scarpata di terrazzo molto rimodellata. L'opera risulta caratterizzata da un bacino di captazione con fondo in ciottoli, attraverso il quale la falda viene drenata; tale bacino, lungo circa 13 metri, largo circa 7 metri e profondo mediamente 1,10 metri, risulta separato mediante un setto in cemento armato dall'adiacente bacino di carico. Le vasche di captazione e di carico risultano contenute in un edificio a pianta rettangolare accessibile mediante porta in metallo.

Al fine di determinare la conducibilità idraulica dell'acquifero captato dalla sorgente è stato effettuato uno slug test su di un piezometro perforato ad hoc, prova che ha permesso di stimare la velocità di flusso ($6,3 \times 10^{-7}$ m/s) e, conseguentemente, di individuare la classe di vulnerabilità intrinseca corrispondente, vulnerabilità bassa (Classe D).

Sulla base delle considerazioni geologiche effettuate e del grado di vulnerabilità intrinseca individuato sono stati definiti gli aspetti geometrici relativi all'area di salvaguardia, attraverso l'applicazione del criterio idrogeologico ed in funzione delle indicazioni previste nell'Allegato A del Regolamento Regionale 15/R/2006.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha pertanto le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l'intera opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso

sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Figura 9 – Proposta di delimitazione delle zone di rispetto relative alla sorgente Madonnina – Comune di Sala Biellese – Acquedotto di Zubiena (Scala 1:1.000)*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Zubiena (BI), di Sala Biellese (BI) e di Torrazzo (BI), che le hanno approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23 aprile 2015 (Zubiena) e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29 dicembre 2014 (Torrazzo); il Comune di Sala Biellese, invece, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Dipartimento provinciale di Biella, con nota in data 21 giugno 2011, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo "*Praiasse*".

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato che nell'area in esame non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata; ha tuttavia segnalato l'esigenza di eseguire analisi chimiche e batteriologiche sull'acqua prelevata dal pozzo – come richiesto dal Regolamento regionale 15/R/2006 – che comprendano anche il parametro *romo esavalente* nonché la necessità di eseguire alcune azioni atte a proteggere la zona di tutela assoluta: recinzione, impermeabilizzazione dell'area ed interventi di adeguamento della testata della captazione.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Dipartimento provinciale di Biella, con nota in data 22 giugno 2011, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente "*Praiasse*", sottolineando che nell'area in esame non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata; nella medesima nota ha tuttavia segnalato la necessità di eseguire analisi chimiche e batteriologiche sull'acqua captata dalla sorgente – come richiesto dal Regolamento regionale 15/R/2006 – che comprendano anche il parametro *romo esavalente*.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Dipartimento provinciale di Biella, con nota in data 18 dicembre 2014, ha innanzitutto rilevato la presenza nelle acque captate dal pozzo "*Parogno*" di *romo esavalente* in concentrazioni leggermente superiori a 5 µg/l, parametro tuttavia non previsto nell'ambito della normativa vigente sulle acque potabili – decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, che prevede soltanto la ricerca del *romo totale*, il cui limite è fissato in 50 µg/l – ma già riscontrato su altre captazioni ubicate nell'area morenica della Serra di Ivrea e di origine naturale.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha poi evidenziato alcune carenze nello studio idrogeologico alla base della definizione dell'area di salvaguardia del pozzo in esame ed espresso alcuni dubbi e perplessità, emersi anche in occasione del sopralluogo svolto.

Il Proponente (Comuni Riuniti S.r.l.) ha quindi trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità segnalate dalla stessa Agenzia.

Esaminate le controdeduzioni ricevute, l'Agenzia ha preso atto delle delucidazioni fornite considerandole pertinenti così come ha ritenuto adeguata e conforme ai criteri generali di cui al

Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, sottolineando che nell'area in esame non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata, ad eccezione della viabilità di accesso alla captazione in terra battuta ed alla presenza di un corso d'acqua, il Rio Parogno.

Ha pertanto segnalato la necessità che:

- il gestore del pozzo effettui un approfondimento relativo alla reale posizione rispetto alla captazione del Rio Parogno, nel quale recapita circa 200 metri a monte del pozzo uno scarico di reflui industriali (lavaggio mezzi agricoli con trattamento tramite separatore oli minerali, sabbie e terriccio) derivante dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “*Golf Club Biella Le Betulle*”;
- l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio si esprima circa la possibilità di utilizzare a fini potabili le acque captate ed in caso di assenso sulla necessità di un eventuale trattamento prima dell'invio in rete.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Dipartimento provinciale di Biella, con nota in data 2 dicembre 2014, ha innanzitutto rilevato la presenza nelle acque captate dalla sorgente “*Madonnina*” di *cromo esavalente* in concentrazioni leggermente superiori a 5 µg/l, parametro tuttavia non previsto nell'ambito della normativa vigente sulle acque potabili – decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, che prevede soltanto la ricerca del *cromo totale*, il cui limite è fissato in 50 µg/l – ma già riscontrato su altre captazioni ubicate nell'area morenica della Serra di Ivrea e di origine naturale.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente in esame sia stata individuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, evidenziando poi alcuni centri di pericolo presenti all'interno della stessa area così come ridefinita, invitando il gestore della captazione a chiarire quale funzione abbia la tubazione che recapita nel corso d'acqua adiacente alla sorgente e quale sia l'origine della schiuma nello stesso rio e la necessità di rilocalizzare o quanto meno mettere in sicurezza la letamaia esistente.

Il Proponente (Comuni Riuniti S.r.l.), con nota in data 15 dicembre 2014, ha quindi trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità segnalate dalla stessa Agenzia.

Esaminate le controdeduzioni ricevute, l'Agenzia, con nota data 23 dicembre 2014 ha preso atto delle delucidazioni fornite, segnalando tuttavia la necessità che:

- il gestore della sorgente verifichi periodicamente l'assenza di schiume nel corso d'acqua adiacente alla captazione e nel caso ne accerti la saltuaria presenza si attivi per stabilirne l'origine e rimuoverne la fonte;
- venga ricollocata o quanto meno messa in sicurezza la letamaia esistente ricadente all'interno dell'area di salvaguardia proposta;
- le acque captate siano trattate vista la presenza di coliformi.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella, valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 27 novembre 2014, ha ritenuto accoglibili le proposte di definizione presentate.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia.

Le captazioni del pozzo e della sorgente “*Praiasse*” e della sorgente “*Madonnina*” sono situate in un ambito montano e secondo le previsioni del Regolamento regionale 15/R del 2006 la gestione delle attività agricole nelle aree di salvaguardia dipendono unicamente dalla classe di vulnerabilità intrinseca dell’acquifero captato.

La vulnerabilità intrinseca dei suoli dell’area di salvaguardia del pozzo “*Praiasse*” è classificata come “Bassa – classe D” ed i terreni sono attualmente destinati a bosco, quella della sorgente “*Madonnina*” è classificata come “Bassa – classe D” ed i terreni presentano boschi e prati.

In relazione alla sorgente “*Praiasse*”, localizzata in ambiente boschivo, non sono invece state effettuate le azioni necessarie per caratterizzare i suoli dell’acquifero captato e conseguentemente viene attribuita la classe di vulnerabilità “Elevata – classe A”.

A riguardo del pozzo “*Parogno*”, la cui area di salvaguardia non presenta colture arboree, prati e bosco nonostante sia interessata da una pur modesta attività agricola, nella Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono contenute le conclusioni sullo studio pedologico dell’areale interessato che individuano come i terreni siano caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli “Moderatamente alta” e abbiano una vulnerabilità intrinseca degli acquiferi “Bassa” risultando attribuibili, quindi, alla “Classe 4”. I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati da un moderato rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, in particolare, potranno essere individuate forme semplificate di bilanciamento dell’azoto tramite il rispetto dei limiti massimi d’apporto previsti per coltura.

Con la determinazione n. 1072 dell’11 marzo 2004 la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Zubiena alla continuazione dell’esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite quattro captazioni denominate “*Praiasse*” (pozzo e sorgente), “*Parogno*” (pozzo) e “*Madonnina*” (sorgente), captazioni a servizio dell’acquedotto del medesimo Comune di Zubiena e ubicate nello stesso Comune di Zubiena ed in quello di Sala Biellese (sorgente “*Madonnina*”); tale provvedimento concede di poter derivare complessivamente 52.000,00 metri cubi annui dalle quattro captazioni.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, in data 30 marzo 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le quattro captazioni potabili a servizio dell’acquedotto del Comune di Zubiena (BI) e gestite dalla Società Comuni Riuniti S.r.l., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che la proposta di definizione delle aree di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità

delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle captazioni, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso interno ad animali o persone;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- il gestore delle captazioni provveda ad eseguire analisi chimiche e batteriologiche sull'acqua captata che comprendano anche il parametro *cromo esavalente* – parametro non previsto nell'ambito della normativa nazionale vigente sulle acque potabili (d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31), che prevede soltanto la ricerca del *cromo totale*, il cui limite è fissato in 50 µg/l – ma già riscontrato in concentrazioni leggermente superiori a 5 µg/l su altre captazioni ubicate nell'area morenica della Serra di Ivrea e di origine naturale;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica dei centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle aree di salvaguardia stesse e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e ss.mm.ii. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazione dove potrà risultare più restrittivo in applicazione del principio di "precauzionalità";

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia del pozzo "Parogno" potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 1072 dell'11 marzo 2004 con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Zubiena alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite quattro captazioni denominate "Praiassa" (pozzo e sorgente), "Parogno" (pozzo) e "Madonnina" (sorgente), captazioni a servizio dell'acquedotto del medesimo Comune di Zubiena e ubicate nello stesso Comune di Zubiena ed in quello di Sala Biellese (sorgente "Madonnina"); tale provvedimento concede di poter derivare complessivamente 52.000,00 metri cubi annui dalle quattro captazioni;

viste le note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Dipartimento provinciale di Biella, in data 21 giugno 2011 – prot. n. 60722, in data 22 giugno 2011 – prot. n. 61248, in data 18 dicembre 2014 – prot. n. 105691, in data 2 dicembre 2014 – prot. n. 100650 ed in data 23 dicembre 2014 – prot. n. 107200;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella, in data 27 novembre 2014 – prot. n. 00 26886/14;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Torrazzo (BI) n. 32 del 29 dicembre 2014, di approvazione delle proposte di definizione presentate;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Zubiena (BI) n. 8 del 23 aprile 2015, di approvazione delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 13 marzo 2017 – prot. n. 422, di trasmissione degli atti delle proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia delle quattro captazioni potabili denominate "*Praiasse*" (pozzo e sorgente), "*Parogno*" (pozzo) e "*Madonnina*" (sorgente), captazioni a servizio dell'acquedotto del Comune di Zubiena (BI), ubicate nei Comuni di Zubiena (BI) e di Sala Biellese (BI) e gestite dalla Società Comuni Riuniti S.r.l., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:
1. "*Figura 14 – Proposta di delimitazione delle zone di rispetto relative al pozzo Praiasse – Comune di Zubiena (Scala 1.1.000)*";
 2. "*Tavola Unica – Proposta di ridefinizione delle zone di rispetto relative alla Sorgente Praiasse – Comune di Zubiena (Scala 1.1.000)*";
 3. "*Figura 12 – Proposta di delimitazione delle zone di rispetto relative al pozzo Parogno – Comune di Zubiena (Scala 1.1.000)*";
 4. "*Figura 9 – Proposta di delimitazione delle zone di rispetto relative alla sorgente Madonnina – Comune di Sala Biellese – Acquedotto di Zubiena (Scala 1:1.000)*", allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. L'elaborato di cui al punto 2., non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.
- Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia del pozzo "*Parogno*", tenendo conto che le particelle catastali ricadono in "Classe 4", la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante il bilanciamento in funzione delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. L'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari

potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree dedicate a "verde privato".

Inoltre, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- c) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Zubiena (BI) – Società Comuni Riuniti S.r.l. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta delle captazioni, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso interno ad animali o persone; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
 - provvedere, se ritenuto necessario, ad eseguire analisi chimiche e batteriologiche sull'acqua prelevata dalle quattro captazioni che comprendano anche il parametro *Cromo esavalente* – parametro non previsto nell'ambito della normativa nazionale vigente sulle acque potabili (d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31), che prevede soltanto la ricerca del *Cromo totale*, il cui limite è fissato in 50 µg/l – ma già riscontrato in concentrazioni leggermente superiori a 5 µg/l su altre captazioni ubicate nell'area morenica della Serra di Ivrea e di origine naturale.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio acquedottistico per il territorio comunale di Zubiena – Società Comuni Riuniti S.r.l. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Zubiena, di Sala Biellese e di Torrazzo affinché provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- verificare i centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin